

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LIBERTINI, CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI, MARGHERI, CISBANI, CHIAROMONTE, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, NESPOLO, TORNATI, PETRARA, SALVATO, GALEOTTI, LOPS, IMBRÌACO, MERIGGI e IMPOSIMATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1988

Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto

ONOREVOLI SENATORI. - L'amianto (o asbesto) è un minerale fibroso quasi indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, facilmente filabile. Le sue fibre sono sottilissime tanto che per osservare le più piccole non è sufficiente neppure il microscopio ottico, occorre quello elettronico.

Per le sue straordinarie proprietà fisico-chimiche e per il basso costo l'amianto è utilizzato, ormai da decenni, per innumerevoli scopi: si calcola che esistano circa 3000 tipi di prodotti diversi che lo contengono. Oltreché nei lavori di estrazione, esposizioni ad amianto per motivi professionali possono verificarsi: nell'industria tessile; nella preparazione e nell'impiego delle vernici antirombo; nella

produzione di freni e frizioni; nella produzione di manufatti in cemento-amianto; nei lavori di coibentazione e decoibentazione; nella manutenzione, riparazione e demolizione di locomotive, carrozze ferroviarie, navi; nell'industria delle costruzioni; e in altro ancora. Tutte queste situazioni sono presenti largamente in Italia; migliaia sono i posti di lavoro in cui si manipola amianto, a cominciare dalla grande cava di Balangero in provincia di Torino, per finire a tante aziende del cemento-amianto, alle officine in cui si stanno decoibentando i vagoni ferroviari. Per la sua diffusione l'amianto è una sostanza pericolosa non solo per i lavoratori ma anche per i cittadini e i consumatori. Infatti l'amianto è presente, tra l'altro, nei panni da

stiro, nelle prese da forno, negli elettrodomestici (asciugacapelli, frigoriferi, aspirapolveri, televisioni, ed altri prodotti ancora).

È presente, sotto varie forme e quantità nelle automobili e negli autoveicoli in genere, nei freni, nelle guarnizioni, nelle frizioni, nelle vernici antiruggine.

Quindi, proprio per il suo larghissimo uso, l'amianto è ormai presente, seppure in concentrazioni assai minori rispetto ai luoghi di lavoro, anche nell'aria della città, in molti uffici e anche all'interno delle abitazioni.

La inalazione di fibre di amianto, come è noto ormai da molto tempo, può determinare malattie diverse, tutte comunque gravissime e caratterizzate da un lungo intervallo di tempo (decenni) fra l'inizio della esposizione e la comparsa delle prime alterazioni e dalla assenza di una terapia efficace, che sono l'asbestosi, i tumori della pleura e del peritoneo (mesoteliomi), i tumori del polmone, i tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe. I mesoteliomi, tumori rari, possono essere considerati spie della esposizione perchè sono determinati quasi esclusivamente dalle fibre di amianto; negli anni 1980-83, secondo dati ISTAT elaborati dall'Istituto superiore di sanità, si sono verificati in Italia ben 2.372 decessi per tale causa. Non si conosce, invece, il numero di tumori del polmone che si sono già verificati a causa dell'esposizione ad amianto (una persona esposta ha probabilità sei volte maggiori di ammalarsi di tumore del polmone di una che non lo è mai stata) nè si sa quanti saranno gli italiani che nei prossimi anni soffriranno di tali gravissime malattie.

È possibile invece, con certezza, affermare che, oltre ai tumori polmonari sono considerati neoplasie «specifiche» causate dall'amianto i mesoteliomi della pleura e del peritoneo. Per avere un'idea della dimensione dei casi di tumori provocati dall'asbesto occorre sapere che un'indagine epidemiologica, condotta da una *équipe* di esperti dell'Università di Torino e della USL n. 76 di Casale Monferrato, ha messo in evidenza che tra i 3.367 dipendenti impiegati nello stabilimento Eternit tra il 1950 e il 1986 si è verificato il 74 per cento in più di tumori rispetto agli «attesi» per gli uomini e il 145 per cento in più per le donne e in particolare per il mesotelioma si sono avuti 38

casi per gli uomini rispetto ai 2 «attesi» e 17 casi per le donne rispetto all'atteso 0,6.

Peraltro, l'aver trovato patologie tumorali specifiche (mesoteliomi) in non addetti, cioè in familiari di esposti e in abitanti in zone circostanti gli insediamenti produttivi, rafforza l'esigenza di prevenire le possibili esposizioni, anche indirette.

Queste informazioni sono frutto di indagini particolari, mentre è gravissima e scandalosa la mancanza di dati certi e complessi, su esposti e colpiti da patologie specifiche. Proprio questa mancanza di dati denuncia la colpevole inadeguatezza e il ritardo con cui il nostro Paese ha affrontato i pericoli derivanti dall'impiego di asbesto.

Da queste considerazioni e dalle iniziative intraprese dai lavoratori, dal movimento sindacale, dalle associazioni ambientaliste, dalle denunce del mondo della ricerca trae origine e forza questo disegno di legge, che ha come obiettivo primario il progressivo abbandono dell'uso dell'amianto.

Per questo è inoltre indispensabile promuovere la ricerca e la sperimentazione di sostanze sostitutive che siano altrettanto valide sul piano tecnologico e che non presentino potenzialità nocive per la salute umana e per l'ambiente. Attualmente, il basso costo dell'amianto scoraggia tale sperimentazione innovativa e pertanto è necessario prevedere forme di incentivazione fiscale per le sostanze e i prodotti sostitutivi e di sostegno alle aziende interessate a processi di riconversione produttiva, e di garanzia del reddito e dei livelli occupazionali.

Fase molto rischiosa nei prossimi anni sarà quella degli interventi di bonifica. Pertanto si renderà necessario avviare piani mirati di bonifica non solo degli edifici, ma anche degli impianti e dei mezzi di trasporto coibentati con l'amianto; vanno stabilite severe norme di sicurezza e va definito un attivo ruolo di controllo della pubblica amministrazione. Il nostro disegno di legge prevede, a tale proposito, l'elaborazione da parte delle Regioni di appositi piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di bonifica e smaltimento dei rifiuti; tali piani dovranno attenersi alle indicazioni di normazione tecnica elaborate dalla Commissione per la valutazione dell'im-

patto ambientale e dei rischi sanitari concernenti l'uso di amianto (COIVARSA).

Inscindibilmente connesso al problema delle bonifiche è quello dello smaltimento dei rifiuti: si rendono necessari il controllo e l'aggiornamento delle norme relative alla raccolta, al trasporto, all'inertizzazione e stoccaggio definitivo in discariche controllate dei prodotti contenenti amianto in modo da impedire in futuro ogni possibile soluzione incontrollata in Italia o all'estero. Dovrà, inoltre, essere avviato un piano per la verifica sistematica degli smaltimenti già effettuati e per la eventuale bonifica delle aree contaminate.

È necessario garantire interventi organici per l'effettiva tutela di tutti i lavoratori potenzialmente esposti, dalla fase di estrazione fino allo smaltimento finale. Tali interventi dovranno prevedere l'obbligo tassativo per le aziende di mettere in opera tutte le procedure di protezione impiantistica e individuale per evitare nel modo più assoluto ogni pericolo di esposizione. Dovranno inoltre essere potenziate e coordinate le strutture di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, per consentire un'azione di promozione dell'informazione e di controllo capillare ed efficace.

Si rende altresì necessario promuovere ricerche nel campo epidemiologico per la sorveglianza delle patologie causate o correlate con l'esposizione ad amianto, e ricerche medico-legali che consentano di riconoscere e, quindi, risarcire coloro che sono stati colpiti dal male o che saranno colpiti in futuro, per essere stati esposti ad amianto.

Con l'articolo 1 vengono indicate le finalità della legge anche in relazione alla attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE.

L'articolo 2 raccoglie le principali definizioni mentre l'articolo 3 stabilisce i valori limite sia riguardo alle emissioni in atmosfera che gli effluenti liquidi, contenenti amianto. Tali valori restano in vigore fino alla totale dismissione dell'uso dell'amianto.

Il metodo di prelievo e di analisi è quello individuato dalla direttiva 87/217/CEE.

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate dalla Commissione (prevista dall'articolo 4) esclusivamente per esigenze sanitarie e/o scientifiche.

Con l'articolo 4 viene istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e dei rischi sanitari concernenti l'uso di amianto (COVAIRSA).

La Commissione è composta da esperti designati dai Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'ENEA, dal CNR, dall'ISS e dall'ISPESL.

L'articolo 5 definisce i compiti della COVAIRSA.

Ai componenti della Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, è riconosciuto il potere di accesso presso tutti gli stabilimenti industriali.

L'articolo 6 così stabilisce le scadenze e i divieti:

1) dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della legge è vietata l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione, la lavorazione, e l'utilizzo dell'amianto grezzo;

2) in ogni caso oltre il 31 dicembre 1995 sarà comunque vietato fabbricare, lavorare e commercializzare prodotti che possano rilasciare emissioni di amianto.

L'articolo 7 pone a carico delle imprese l'obbligo di informazione, riguardante le proprie attività, verso le Regioni e la COVAIRSA.

Con l'articolo 8 le Regioni sono delegate a redigere specifici piani per la protezione della salute e dell'ambiente nelle operazioni di bonifica e smaltimento dei rifiuti di amianto.

L'articolo 9 sancisce che le imprese hanno l'obbligo di notificare alla Commissione la quantità e qualità delle loro lavorazioni nonché le modalità di smaltimento e di quelle di protezione della salute dei lavoratori. Inoltre le imprese sono tenute a comunicare alle competenti autorità sanitarie ed alla Commissione l'elenco dei lavoratori esposti, sia attualmente che in passato.

L'articolo 10 prevede che i codici di comportamento elaborati dalle imprese singole o associate debbano essere comunicati alla COVAIRSA, che può imporre delle modifiche.

L'articolo 11 prevede una campagna nazionale di informazione, su indicazioni della Commissione, e riconosce alle organizzazioni

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sindacali dei lavoratori, alle associazioni ambientaliste, alle associazioni dei consumatori e a quelle imprenditoriali di categoria il diritto di accesso alle informazioni relative alle attività di smaltimento e di bonifica, nonchè ai valori limite rilevati.

L'articolo 12 sancisce la possibilità di far valere in giudizio il mancato rispetto delle previsioni normative, su domanda delle associazioni di tutela dell'ambiente e di quelle dei consumatori.

Con l'articolo 13 vengono previsti incentivi per la ricerca di materiali sostitutivi e per la riconversione produttiva.

L'articolo 14 tratta della tutela dei lavoratori, definendo i limiti delle concentrazioni di amianto nei luoghi di lavoro ed i sistemi di protezione messi a disposizione degli addetti.

L'articolo 15 reca le disposizioni economiche a favore dei lavoratori addetti alle lavorazioni a base di amianto: è prevista la possibilità del ricorso alla cassa integrazione per le aziende impegnate in processi di riconversione nonchè la possibilità di prepensionamento, a 50 anni, con 15 anni di anzianità.

Infine, all'articolo 16, sono previste le disposizioni finanziarie derivanti dall'applicazione delle norme proposte.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina l'estrazione, la lavorazione, l'utilizzo, la commercializzazione, l'esportazione, l'importazione, il trattamento e lo smaltimento dell'amianto e dei prodotti che lo contengono nel territorio nazionale, anche in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee 83/477/CEE del 19 settembre 1983 e 87/217/CEE del 19 marzo 1987.

2. Essa detta altresì norme per la progressiva dismissione dell'uso dell'amianto e per la realizzazione di misure di decontaminazione e bonifica dell'ambiente da inquinamento da amianto, nonché per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione industriale.

3. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario in materia di tutela contro i danni o i pericoli di danno causati dall'amianto, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro dell'ambiente, predispone entro sessanta giorni dalla pubblicazione della normativa comunitaria uno schema di regolamento, che è approvato con le procedure previste dall'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

b) amianto grezzo: il prodotto risultante dalla prima frantumazione del minerale d'amianto;

c) utilizzazione dell'amianto: le attività che comportano la lavorazione di amianto grezzo e che riguardano:

1) la produzione di amianto grezzo a partire dal minerale di amianto, escluso ogni processo direttamente associato con l'estrazione del minerale;

2) la fabbricazione e la lavorazione a scopi produttivi dei prodotti contenenti amianto;

d) lavorazione dei prodotti contenenti amianto: le attività che comportano l'utilizzazione dell'amianto o di manufatti contenenti amianto e che possano immettere nell'ambiente polveri contenenti amianto;

e) rifiuti d'amianto: i materiali di scarto delle cave di amianto, i detriti delle varie lavorazioni che facciano uso di amianto grezzo e, in particolare, delle decoibentazioni, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che contenga amianto in quantità superiore all'1 per cento del peso totale.

### Art. 3.

#### *(Valori limite)*

1. Le emissioni di polveri di amianto nell'atmosfera per le aziende di cui all'articolo 6, comma 5, nonché per quelle autorizzate alle attività di bonifica, trasformazione e smaltimento, non possono superare il valore-limite di 0,1 milligrammi per metro cubo in qualsiasi momento ed in normali condizioni di funzionamento del ciclo di attività.

2. Gli effluenti liquidi contenenti amianto non possono superare il valore-limite di 30 grammi di sospensione per metro cubo di effluente.

3. Le procedure e i metodi di analisi da seguire per la misurazione dei valori di inquinamento sono quelli definiti nella sezio-

ne A e nel paragrafo I della sezione B dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 87/217/CEE del 19 marzo 1987. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno definite con apposito decreto del Ministro della sanità.

## TITOLO II

### ISTITUZIONE E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E DEI RISCHI SANITARI CONCERNENTI L'USO DEL- L'AMIANTO

#### Art. 4.

*(Istituzione della Commissione di valutazione dell'impatto ambientale e dei rischi sanitari concernenti l'uso di amianto)*

1. È istituita presso il Ministero della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e dei rischi sanitari concernenti l'uso di amianto (COVAIRSA).

2. Sono membri della Commissione:

a) due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente esperti in valutazioni di impatto ambientale e in sicurezza delle produzioni industriali;

b) due componenti nominati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) due componenti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed esperti di tecnologie industriali e di materiali e prodotti industriali;

d) quattro componenti designati dal Ministro della sanità ed esperti nei problemi della igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui due scelti tra esperti dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali;

e) un componente, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperto nei problemi della previdenza sociale;

f) due componenti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica esperti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;

g) un esperto nel settore della innovazione tecnologica e nuovi materiali, nominato dal Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

h) due esperti nominati dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

i) due esperti nominati dall'Istituto superiore di previdenza e sicurezza sul lavoro (ISPESL).

3. I compiti di segreteria e di supporto all'attività della COVAIRSA sono svolti da un apposito ufficio istituito presso il Ministero della sanità.

4. Presso questo ufficio sono distaccati dal Ministero di grazia e giustizia due magistrati con il compito di coadiuvare la COVAIRSA nella redazione degli atti amministrativi di sua competenza.

#### Art. 5.

##### *(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione provvede a redigere rapporti concernenti le realtà produttive che comportano l'utilizzo di amianto, rapporti per completare la lista dei materiali di cui alla tabella A, nonché rapporti concernenti i livelli di concentrazione di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un rapporto dettagliato della COVAIRSA, un decreto contenente tra l'altro una apposita tabella la quale individua le diverse tipologie di fabbricazione o lavorazione a scopi produttivi dell'amianto, nonché dei prodotti contenenti amianto, con l'indicazione per ognuna di esse del corrispondente termine per la cessazione delle attività di produzione.

3. I rapporti di cui al comma 1 sono inviati al Ministro della sanità che provvede con decreto alle integrazioni della tabella A nonché all'aggiornamento dei valori di concentrazione di cui all'articolo 3.



4. La COVAIRSA è tenuta a:

a) promuovere incontri con i rappresentanti delle imprese e dei sindacati maggiormente rappresentativi per approntare le basi tecnico-scientifiche idonee alla redazione di protocolli d'intesa tra imprese e autorità di Governo che accelerino la riduzione della produzione e della circolazione di prodotti dannosi contenenti amianto ovvero identifichino nuovi sistemi di raccolta, di trasformazione, di bonifica e di smaltimento dei medesimi;

b) provvedere, con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore di previdenza e sicurezza sul lavoro, a predisporre un piano di formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica, nonché a curare iniziative di informazione sanitaria e di formazione alla sicurezza per i lavoratori addetti a tali attività;

c) definire le modalità tecniche per la interdizione della circolazione dei prodotti ovvero delle tecnologie produttive che utilizzino l'amianto stabilendo anche i criteri e le modalità per la cessazione dell'attività industriale, e per la raccolta e lo smaltimento degli eventuali residui;

d) definire i criteri in base ai quali classificare come speciali, tossici o nocivi i rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

e) predisporre, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 87/217/CEE, disciplinari efficaci nei riguardi delle imprese, che regolamentino:

1) le modalità da seguire per il trasporto e il deposito di rifiuti contenenti fibre o polveri di amianto, al fine di evitare la loro dispersione nell'atmosfera o perdite liquide contenenti fibre di amianto;

2) le modalità da seguire nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al fine di realizzare trattamenti, imballaggi o ricoperture adeguate;

f) redigere rapporti per conto del Ministero della sanità e promuovere, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, conferenze nazionali a cadenza triennale per la sicurezza ambientale dei prodotti e delle tecnologie industriali cui partecipino esperti e rappresentanti delle associazioni sindacali,

industriali e di quelle ambientaliste e dei consumatori, università e centri di ricerca. Compito di tali conferenze è quello di acquisire dati, informare gli operatori e individuare le produzioni, anche alternative a quelle contenenti le sostanze di cui all'articolo 2, da sottoporre a controllo o a verifiche;

g) segnalare al Ministro della sanità l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, in vista delle esigenze prioritarie di sicurezza sanitaria e ambientale nonché di quelle di risparmio energetico, per i prodotti di cui all'articolo 2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1991, un decreto legislativo concernente l'adozione di aliquote IVA agevolate per l'acquisto di prodotti sostitutivi;

h) provvedere a definire apposite normative tecniche e a rilasciare certificazioni per i prodotti sostitutivi individuati anche avvalendosi dell'attività di enti italiani o comunitari operanti nel settore del controllo della uniformità dei prodotti a requisiti di sicurezza. A tal fine potrà essere prevista anche la concessione di appositi marchi o denominazioni di qualità;

i) elaborare normative tecniche che saranno recepite con appositi decreti del Ministro della sanità e conterranno direttive per i piani regionali e per i singoli interventi di bonifica concernenti edifici pubblici o aperti al pubblico;

l) stabilire le eventuali indicazioni tecniche per i programmi di innovazione tecnologica e di riconversione produttiva delle aziende utilizzatrici di amianto;

m) dettare le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 7, comma 2.

5. Tutti i produttori o distributori di amianto, nonché le ditte incaricate delle bonifiche o dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto operanti sul mercato italiano, sono obbligati a fornire alla COVAIRSA, su richiesta, chiarimenti e documentazione concernenti la propria attività; sono altresì tenuti a comunicare la dismissione dell'attività e l'eventuale riconversione produttiva ai fini degli articoli 13 e 15.

6. Ai componenti della COVAIRSA, nell'esercizio delle proprie funzioni, è riconosciuto il potere di accesso presso tutti gli stabilimenti industriali siti nel territorio nazionale e

di controllo della loro sicurezza ambientale e sanitaria.

7. Nell'esercizio dei propri compiti di controllo la COVAIRSA si avvale, in relazione ai controlli di competenza, delle unità sanitarie locali e del Corpo delle miniere.

### TITOLO III

## TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE CONTRO I RISCHI DA AMIANTO

### Art. 6.

#### *(Riduzione della produzione e divieti)*

1. Sono dichiarate pericolose per la salute delle persone e dannosi per l'ambiente, anche ai fini dell'articolo 2050 del codice civile e dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, tutte le sostanze, i prodotti e i residui contenenti amianto.

2. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione, l'utilizzazione e la commercializzazione dell'amianto in tutto il territorio nazionale.

3. Ferma restando la disciplina prevista per i prodotti contenenti crocidolite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della COVAIRSA, provvede con decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a compilare una lista di manufatti contenenti amianto e a prevedere per ciascuno di essi un termine di cessazione delle attività di produzione, termine che non potrà, comunque, superare quello del 31 dicembre 1995, fermo restando quanto già previsto nella tabella B allegata alla presente legge.

4. È vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti amianto a far tempo dal centottantesimo giorno successivo a quello fissato ai sensi del comma 3.

5. Con decreto del Ministro della sanità, adottato secondo la procedura definita nel comma 3 del presente articolo, è possibile consentire deroghe ai divieti fissati nel presente articolo qualora risulti inesistente un'alternativa, non dannosa, all'amianto presente nel prodotto o nella tecnica lavorativa: in tal caso le imprese sono obbligate al rispetto delle norme previste dall'articolo 14.

Art. 7.

*(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione industriale e dalle operazioni di bonifica)*

1. Le imprese che utilizzano, direttamente o mediante subappalti, nella attività di lavorazione di amianto, quantitativi superiori ai 100 chilogrammi annui nonchè quelle che operano per la bonifica dei materiali e delle sostanze contenenti amianto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad inviare alla unità sanitaria locale e alla Regione di competenza una relazione dettagliata sulla propria attività al fine di ottenere la certificazione di idoneità necessaria alla prosecuzione della attività stessa.

2. La certificazione di idoneità sarà rilasciata solo a condizione che risultino rispettati i criteri di idoneità previsti dalla presente legge e le eventuali prescrizioni tecniche dettate dalla COVAIRSA.

3. Le altre imprese o soggetti che utilizzano, anche mediante lavorazioni a domicilio, amianto in quantitativi inferiori a quello previsto nel comma 1, sono tenute ad inviare una comunicazione alla unità sanitaria locale e alla Regione di competenza, che descriva il tipo di attività svolta e gli addetti.

4. Le Regioni inviano alla COVAIRSA l'elenco delle ditte autorizzate all'attività di smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

5. La COVAIRSA può sospendere l'autorizzazione, ovvero condizionarne l'efficacia all'adozione di misure di sicurezza e revocarla in caso di inottemperanza, qualora non sia rispettata la normativa dettata dai disciplinari ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e).

## Art. 8.

*(Compiti delle Regioni)*

1. Le Regioni sono tenute a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche della COVAIRSA, un apposito Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di bonifica e smaltimento, finalizzato alla difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. Tale Piano dovrà prevedere:

a) il censimento dei siti nei quali si svolge, o si è svolta, attività di cava di amianto grezzo;

b) l'individuazione delle ditte che utilizzano, o che abbiano utilizzato, amianto grezzo nelle lavorazioni, nonché di quelle che operano, o abbiano operato negli ultimi 40 anni, nell'attività di bonifica o di smaltimento;

c) l'individuazione dei siti nei quali realizzare l'attività di smaltimento dei residui contenenti amianto;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, avvalendosi dei presidi e dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali;

e) la predisposizione di una rete di monitoraggio per la rilevazione di situazioni di pericolo derivanti da amianto;

f) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica dell'amianto grezzo e quello lavorato giacente presso gli stabilimenti quali scorta di magazzino, una volta scaduto il termine per la produzione o la commercializzazione;

g) la formazione professionale degli operatori;

h) il rilascio di patentini che abilitino, previa la frequenza ad appositi corsi di formazione professionale, gli addetti alle attività di lavorazione, bonifica e smaltimento dell'amianto;

i) la fornitura alle unità sanitarie locali di adeguate strumentazioni tecniche e scientifiche idonee a supportare l'attività di controllo di loro competenza, ai sensi della presente legge;

l) il censimento delle strutture nelle quali è confermata la presenza di amianto in matrice friabile tenendo conto delle priorità di

particolari edifici quali scuole, ospedali, blocchi di appartamenti, locali di pubblico utilizzo quali cinema, teatri, musei, piscine e palestre nei quali sia stata individuata la presenza di manufatti contenenti amianto;

m) incentivi e finanziamenti per la costituzione di consorzi, enti o strutture comunque operanti nei settori di cui alle lettere precedenti;

n) l'individuazione dei laboratori o centri abilitati alla rilevazione di amianto negli ambienti extralavorativi;

o) le sanzioni amministrative per la violazione della normativa del Piano.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, in caso di inadempienza da parte di una o più Regioni, il Ministro della sanità, entro sessanta giorni, predispone un piano sostitutivo.

#### Art. 9.

##### *(Obblighi a carico delle imprese)*

1. Le imprese che svolgono attività di lavorazione che comporta la utilizzazione dell'amianto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e quelle che svolgono attività di bonifica o di smaltimento, sono obbligate a tenere presso le sedi aziendali e ad inviare alle Regioni in cui sono siti gli stabilimenti o si svolge l'attività, nonchè alla COVAIRSA:

a) una relazione che descriva, anche in riferimento alla attività già svolta:

1) la varietà e i quantitativi di amianto utilizzati o dei residui da bonificare o smaltire;

2) le attività e i procedimenti applicati;

3) i prodotti fabbricati, qualora si tratti di attività diretta alla realizzazione di prodotti;

4) le misure adottate o in via di adozione atte a tutelare le condizioni di salute dei lavoratori e l'ambiente circostante.

b) copia di un registro da cui risultino le generalità dei lavoratori incaricati di svolgere le attività di lavorazione dell'amianto, il carattere e la durata della loro attività, nonchè l'esposizione alla quale sono individualmente sottoposti. In tale registro dovranno altresì risultare dati riassuntivi collettivi che garantiscano l'anonimato del lavoratore e il diritto al

riserbo circa le malattie eventualmente contratte. I registri e le cartelle cliniche individuali dei lavoratori debbono essere conservati per un periodo minimo di trent'anni a partire dalla fine dell'esposizione. Hanno diritto di accesso alle cartelle cliniche e ai registri il medico o l'autorità sanitaria responsabile, i quali possono apporre su questi ultimi annotazioni circa i risultati d'indagini e analisi specifiche;

c) un elenco nominativo dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa presso l'azienda negli ultimi 40 anni.

2. La relazione di cui alla lettera a) del comma 1 dovrà essere aggiornata ogni due anni e, comunque, entro un mese dall'introduzione in azienda di mutamenti importanti nell'impiego dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.

3. I dati individuali di cui alla lettera b) del comma 1 sono protetti alla stregua di dati riservati. L'eventuale violazione del diritto alla riservatezza potrà essere fatto valere dal lavoratore al fine di ottenere la cessazione dell'illecito e il risarcimento dei danni.

#### Art. 10.

*(Regolamentazione dell'attività a fini di sicurezza ambientale e di tutela della salute)*

1. I codici di comportamento messi a punto da imprese singole o associate che siano impegnate nella utilizzazione dell'amianto o nella bonifica o smaltimento di sostanze che lo contengano, devono essere inviati alla COVAIRSA che potrà imporre la loro modifica.

#### TITOLO IV

#### TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI

#### Art. 11.

*(Informazioni dei cittadini e dei lavoratori)*

1. Il Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'ambiente, la COVAIRSA, la Conferenza

permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, nonché le associazioni di consumatori e quelle ambientaliste maggiormente rappresentative ed effettivamente operanti sul piano nazionale, predisporre una efficace campagna di informazione che disincentivi l'uso di sostanze dannose, ne favorisca lo smaltimento, promuova la conoscenza di idonei sostituti non dannosi per la salute e per l'ambiente.

2. Le associazioni dei consumatori e quelle ambientaliste di cui al comma 1 possono richiedere alla COVAIRSA tutte le informazioni acquisite dalla Commissione nel corso della propria attività e rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente o della salute dei consumatori.

3. Resta salvo il diritto all'informazione spettante ai singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di accedere alle relazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), nonché a dati collettivi anonimi contenuti nei registri di cui al medesimo articolo 9, comma 1, lettera b).

5. Ogni lavoratore interessato deve prendere visione dei dati contenuti nel registro e nella propria cartella clinica concernenti la sua persona.

#### Art. 12.

##### *(Tutela dell'ambiente e dei consumatori)*

1. Il mancato rispetto delle previsioni normative di cui alla presente legge può essere fatto valere in giudizio su domanda di associazioni di consumatori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, di associazioni costituite al fine della tutela dell'ambiente ed effettivamente operanti, per ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o solo commercializzati in violazione delle predette previsioni normative e la condanna delle imprese responsabili della messa in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice.

2. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione è disciplinata dagli articoli da 61 a 66 del regio decreto 21 giugno



1942, n. 929. La distruzione deve essere affidata ai consorzi, enti o strutture eventualmente costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *m*), della presente legge.

3. È altresì ammessa azione innanzi al giudice ordinario per imporre il rispetto dei doveri di informazione previsti dalla presente legge, nonché a tutela della salute dei lavoratori e delle persone residenti nelle aree limitrofe al luogo di emissione. Legittimati all'azione sono le persone fisiche interessate nonché i soggetti collettivi di cui al comma 1.

#### TITOLO V

#### RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

#### Art. 13.

*(Incentivi per la ricerca scientifica e industriale finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi)*

1. Le imprese singole o associate con strutture di ricerca proprie ovvero convenzionate con istituti o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica anche finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo le modalità previste dalla legge stessa.

2. Per il finanziamento di programmi di attività di ricerca e innovazione tecnologica concernenti lo smaltimento, la bonifica e la trasformazione dei residui delle lavorazioni e dei rifiuti contenenti amianto a favore di imprese singole o associate, di enti o strutture costituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *m*), si applicano le stesse disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per essere ammessi al finanziamento i programmi di cui ai commi 1 e 2 devono ottenere il preventivo parere favorevole della COVAIRSA.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al CIPI di riconoscere prioritari i programmi di cui al presente articolo.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida la predisposizione e l'esecuzione di programmi finalizzati alla riconversione di produzioni dannose per l'ambiente alle università e ai centri di ricerca pubblici e privati, o loro consorzi, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

## TITOLO VI

### TUTELA DEL LAVORATORE

#### Art. 14.

*(Limiti di concentrazione dell'amianto  
nei luoghi di lavoro)*

1. Nelle aziende specificatamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ad esercitare attività di lavorazione ed utilizzazione dell'amianto, debbono essere adottate le opportune misure affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polveri di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi e che:

1) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il

trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;

2) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

3) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

4) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.

2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può essere a carico dei lavoratori,

#### Art. 15.

*(Disposizioni economiche a tutela degli addetti)*

1. Ai lavoratori occupati in imprese utilizzatrici di amianto ovvero estrattrici di amianto grezzo, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione guadagni, secondo la normativa vigente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori licenziati da aziende per cessazione dell'attività connessa alla salvaguardia ambientale.

3. Fino al 31 dicembre 1992, hanno diritto al trattamento di pensione anticipata di vecchiaia, nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo, purchè abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria (INPS), 780 contributi settimanali effettivi, figurativi o volontari, i lavoratori dipendenti di aziende che:

a) estraggano amianto;

b) utilizzino amianto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) conducano lavori di bonifica e di smaltimento dei rifiuti di amianto e per le quali la COIVARSA abbia accertato la dismissione della precedente attività, in seguito alla riconversione produttiva dell'azienda messa in atto per l'esclusione dell'amianto dai materiali

impiegati nel processo di produzione, o per l'esaurirsi dell'attività di bonifica o di smaltimento.

4. Il trattamento di pensione che compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di età. Tale trattamento spetta ai lavoratori che siano dipendenti dalla stessa azienda da un periodo antecedente al 1° gennaio 1990.

5. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo è riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità.

6. Ai lavoratori di cui al comma 4 è corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.

7. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nei commi 4 e 5 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, qualora non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda prevista dal presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro.

8. Il rapporto di lavoro si estingue al termine del mese nel corso del quale la domanda di cui al comma 7 viene accolta, ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennità di mancato preavviso previsto nel caso di licenziamento.

9. Resta a carico dei datori di lavoro il contributo addizionale previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Nel caso di dipendenti di aziende utilizzatrici di amianto che abbiano cessato la propria attività, l'intero contributo è a carico dello Stato.

10. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dal comma 3, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di

aziende industriali, è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

11. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto l'assegno di cui al comma 10 è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età.

12. Per i lavoratori di cui al presente articolo che, nell'arco della loro vita lavorativa, siano stati comunque esposti complessivamente per almeno dieci anni ad amianto, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria, relativa a periodi di prestazione di lavoro che tale esposizione abbia comportato, è moltiplicato per il coefficiente 1,5 ai fini sia del raggiungimento del requisito che del calcolo della misura tanto della pensione di anzianità quanto del trattamento di cui al presente articolo.

#### Art. 16.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 13, valutati in lire 30 miliardi per il 1990, in lire 100 miliardi per il 1991 e in lire 150 miliardi per 1992 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell'articolo 13, valutati in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1992, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, valutato in lire 72 miliardi per il triennio 1990-1992, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 407.

4. All'onere relativo ai commi da 3 a 15 dell'articolo 15, valutato in lire 60 miliardi nel

1991 e lire 20 miliardi nel 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio». Tali fondi sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere corrisposti all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### TABELLA A

(prevista dall'articolo 2)

Ai sensi della presente legge si intendono per «amianto» le seguenti sostanze:

- crocidolite (amianto blu);
- actinolite;
- antofillite;
- crisotilo (amianto di serpentino);
- grunerite di amianto (amosite);
- tremolite.

#### TABELLA B

(prevista dall'articolo 6)

<i>Prodotti</i>	<i>Data</i>
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato .....	1/1/1991
b) tubi per il drenaggio dell'acqua nelle case .....	1/1/1991
c) condotte di pressione e canalizzazione .....	1/1/1995
d) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali .....	1/1/1992
e) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche .....	1/1/1995
f) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo .....	1/1/1995

- 
- g) giunti piatti statici e guarnizioni  
dinamiche per elementi sottopo-  
sti a forti sollecitazioni . . . . . 1/1/1995
  - h) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio  
per la produzione di bevande .. 1/1/1991
  - i) filtri ultrafini per la sterilizzazio-  
ne e per la produzione di bevan-  
de e medicinali . . . . . 1/1/1995
  - j) diaframmi per processi di elet-  
trolisi . . . . . 1/1/1995